

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE ESPLETATE PER L'AMMINISTRAZIONE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità.....	1
Art. 2	Ambito di applicazione.....	2
Art. 3	Costituzione ed entità del fondo di incentivazione	2
Art. 4	Affidamento degli incarichi	2
Art. 5	Ripartizione del fondo.....	3
Art. 6	Riduzione delle risorse per maggiori tempi o costi.....	4
Art. 7	Liquidazione del fondo.....	4
Art. 8	Norme finali	5

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'incentivazione delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico svolte dal del personale interno dell'Amministrazione Comunale di Palermo.
2. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei criteri generali in materia di utilizzo del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche definiti nel contesto delle modifiche e integrazioni al C.C.D.I. 2006/2009 approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04/05/2017 e sottoscritto in data 11/05/2017.
3. Il presente regolamento definisce i criteri inerenti la ripartizione del fondo di incentivazione dell'attività professionale svolta per l'Amministrazione dal personale dipendente del Comune di Palermo per attività professionale correlata a ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura come di seguito specificato:
 - a. Per le opere o lavori (fasi di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo) il cui procedimento per l'approvazione in linea tecnica è stato avviato in vigenza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016);
 - b. Per le opere pubbliche di somma urgenza il cui verbale di somma urgenza è stato redatto in vigenza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - c. Per forniture e servizi il cui procedimento di affidamento è stato avviato in vigenza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i cui progetti sono redatti ai sensi dall'art. 23, comma 15, dello stesso Decreto.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel proseguo definito Codice, sono costituite in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per l'acquisizione di lavori servizi e forniture in base alla complessità dell'acquisizione come specificato nei successivi commi.
2. La complessità è stabilita dal dirigente del servizio con riferimento alla categoria di opere, servizi e acquisizioni ed all'importo delle stesse e variano tra un valore percentuale minimo e un massimo come di seguito riportato:
 - a. Lavori: 1,85 - 2 %;
 - b. Servizi 1,75 – 1,85 %;
 - c. Beni: 1,50 – 1,80%.
3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3
Costituzione ed entità del fondo di incentivazione

1. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del Codice l'importo del fondo, determinato con i criteri definiti nel precedente art. 2, viene così destinato:
 - a) l'80% delle risorse sono destinati ai soggetti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.
 - b) Il restante 20 % del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Il fondo per l'erogazione del compenso incentivante ai soggetti aventi titolo è comprensivo anche degli oneri previdenziali, fiscali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione confluiscono nel fondo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4
Affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi attinenti la realizzazione di lavori pubblici sarà predisposto con determinazione dirigenziale del Capo dell'Area Tecnica su proposta motivata del Dirigente dell'Ufficio competente, sentito il RUP ove non trattasi della sua nomina, utilizzando tutto il personale tecnico in organico nell'Amministrazione Comunale attingendo prioritariamente al personale in carico all'ufficio proponente.

2. L'affidamento degli incarichi connessi alla fornitura di beni e servizi sarà predisposto con determinazione dirigenziale del Capo dell'Area che ha competenza sulla relativa procedura, su proposta motivata del Dirigente dell'Ufficio competente, attingendo prioritariamente al personale in carico all'ufficio proponente.
3. Con il conferimento dell'incarico di RUP il Capo Area, sulla scorta della proposta del Dirigente dell'Ufficio competente, definisce anche la percentuale dell'importo posto a base di gara che afferisce al fondo per l'incentivazione ritenuta congrua in relazione alla tipologia e la complessità dell'intervento nonché la distribuzione degli incentivi tra il personale incaricato dello svolgimenti delle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i criteri indicati al successivo art. 5.
4. I Capi Area possono, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
5. Gli incarichi sono conferiti assicurando un criterio di rotazione nell'ambito delle professionalità presenti, che faccia riferimento al numero e al valore degli incarichi già in essere.
6. Con l'atto di affidamento dell'incarico sarà assegnato il tempo di espletamento dei connessi procedimenti, da determinare secondo criteri di congruità e comunque tenendo conto dell'effettivo carico di lavoro già assegnato al personale dipendente, dei mezzi e delle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 5
Ripartizione del fondo

1. La somma determinata con i criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 3 è ripartita tra il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo quote che, per tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'intervento in ordine alle responsabilità e al carico di lavoro, prevedono l'attribuzione di aliquote variabili entro i valori di seguito indicati:

a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	20-30%
b) Addetti alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1 %
c) Verificatore della progettazione ed eventuali collaboratori	3-7 %
d) Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettore di cantiere ovvero Direttore dell'esecuzione e suoi eventuali collaboratori	31-41%
e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3-7 %
f) Supporto al R.U.P.	15-25 %
g) Collaudatori/ Verificatore della conformità	6-10 %

La somma delle percentuali sopra indicate relative al singolo intervento dovrà comunque essere uguale a 100%.
2. L'aliquota di cui al punto d) del comma 1 è incrementata di quella di cui al punto e) del medesimo comma qualora non si ricada nell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi quando non necessita la nomina di tali figure.
3. Previo assenso del R.U.P. un'aliquota dell'incentivo di cui al superiore comma 1 lettera a), da un minimo del 10% ad un massimo del 30% di essa, potrà essere destinata al

personale incaricato di supporto al R.U.P., in aggiunta a quanto fissato al comma 1 lettera f). La suddetta eventuale aliquota aggiuntiva da attribuire ai supporti dovrà essere fissata contestualmente all'incarico di ufficio di staff/supporto al R.U.P.

4. Nel caso di perizia di variante, per le opere effettivamente riprogettate, al R.U.P. e al verificatore va riconosciuto l'incentivo relativo all'importo suppletivo dei lavori a base d'asta, fermo restando che per la fase esecutiva l'importo da prendere a base per il calcolo dell'incentivo è desunto da quanto certificato nello stato finale dei lavori.
5. Le aliquote di incentivo spettanti al RUP e ai suoi collaboratori sono così distinte:
 - a) - fase di programmazione 40%
 - b) - fase di affidamento 10%
 - c) - fase di esecuzione 50%
6. Il R.U.P. può motivatamente chiedere la sostituzione dei propri collaboratori laddove ne ravvisasse l'inadeguatezza e proporre, al completamento delle attività una variazione delle aliquote di distribuzione dell'incentivo tenendo conto dell'effettivo apporto individuale.

Art. 6

Riduzione delle risorse per maggiori tempi o costi

1. In caso di incremento dei tempi previsti dal cronoprogramma di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, per responsabilità addebitabili ai dipendenti che svolgono ruoli connessi all'esecuzione del contratto, è prevista una riduzione dei correlati importi degli incentivi a loro spettanti dello 0.10 % per ogni mese di ritardo o frazione > di 15 gg. nell'ultimazione dell'intervento.
2. A fronte di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto dell'intervento per responsabilità addebitabili ai dipendenti che svolgono ruoli connessi all'esecuzione del contratto, le aliquote incentivanti correlate alla fase di esecuzione, saranno calcolate sull'importo originario dell'intervento decurtato dei maggiori costi sostenuti.

Art. 7

Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del fondo incentivante avverrà sulla scorta di apposita Determinazione Dirigenziale redatta dal Dirigente dell'Ufficio competente per l'acquisizione dei lavori, servizi o forniture, su proposta del R.U.P., tenendo conto della distribuzione definita dal Capo Area e secondo i seguenti criteri:
 - a) Al Responsabile Unico del Procedimento l'incentivo ed ai suoi collaboratori va liquidato alla conclusione delle fasi di cui all'Art. 5, comma 5, ad eccezione della fase c) in relazione alla quale si potrà liquidare un acconto proporzionale agli stati di avanzamento nella misura del 90% dell'incentivo. Il saldo su tali prestazioni sarà liquidato all'approvazione del collaudo/verifica di conformità.

La fase a) di cui all'Art. 5, comma 5 si conclude con la validazione del progetto.

La fase b) si conclude con la stipula del contratto.

La fase c) si conclude con l'approvazione del collaudo.
 - b) A tutti i dipendenti incaricati per altre attività nelle varie fasi, l'incentivo va liquidato secondo le modalità definite per il R.U.P..

2. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'importo dell'incentivo liquidato al singolo dipendente, correlato ad uno specifico intervento, potrà pertanto superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo solo nei casi in cui le attività a lui incaricate hanno durata pluriennale.
3. Per le forniture di beni e servizi la determinazione dirigenziale di liquidazione conterrà l'attestazione del rispetto delle previsioni degli articoli 23 comma 15 e 113 comma 2 del DLgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni

Art. 8
Norme finali

La risoluzione di eventuali questioni applicative del presente testo viene demandata al Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, sentiti i rappresentanti sindacali (R.S.U. e segreterie sindacali aziendali).